

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1231-A)

*Relazione orale ai sensi
dell'articolo 77 del Regolamento*

TESTO PROPOSTO DALLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conferimenti ai fondi di dotazione dell'IRI, ENI ed EFIM
per l'anno 1980

presentato dal Ministro delle Partecipazioni Statali

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1980

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

**Conferimenti ai fondi di dotazione dell'IRI,
ENI ed EFIM per l'anno 1980****Art. 1.**

È conferita ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali, per l'anno 1980, la somma complessiva di lire 2.000 miliardi così ripartita:

- a) all'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI, lire 1.750 miliardi;
- b) all'Ente nazionale idrocarburi - ENI, lire 230 miliardi;
- c) all'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, lire 20 miliardi.

Le somme sopraindicate saranno destinate dall'IRI, ENI ed EFIM a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati attraverso riduzione di pari ammontare del proprio indebitamento bancario e di quello delle società controllate con corrispondente formazione di liquidità.

Art. 2.

Il conferimento, ai sensi del precedente articolo 1, ai fondi di dotazione dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM ha luogo mediante attribuzione agli enti stessi di titoli del Tesoro.

A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli del Tesoro — le cui caratteristiche saranno stabilite con proprio decreto — previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del Ministero delle partecipazioni statali, del corrispondente importo.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Conferimento al fondo di dotazione
dell'EFIM****Art. 1.**

È conferita al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per l'anno 1980, la somma di lire 20 miliardi.

La somma sopraindicata sarà destinata dall'EFIM a ricapitalizzazione e finanziamento dei programmi approvati.

Art. 2.

Il conferimento, ai sensi del precedente articolo 1, al fondo di dotazione dell'EFIM ha luogo mediante attribuzione all'Ente stesso di titoli del Tesoro.

A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli del Tesoro — le cui caratteristiche saranno stabilite dal Ministro stesso con proprio decreto — previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del Ministero delle partecipazioni statali, del corrispondente importo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

Il Ministro delle partecipazioni statali provvede alla consegna di detti titoli per conto e su indicazione degli enti medesimi, alle aziende ed istituti di credito, a contestuale decurtazione dell'indebitamento in essere verso di essi, per un ammontare di pari importo.

Art. 3.

All'onere complessivo di lire 2.000 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Il Ministro delle partecipazioni statali provvede alla consegna di detti titoli all'EFIM.

Art. 3.

All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Identico.

Art. 4.

Identico.